

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale . . . . . 1

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

- ★ Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore . . . . . 21
- ★ Direttiva 93/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1993, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo d'applicazione allo sperma bovino fresco . . . . . 28

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2018/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nordoccidentale, approvata con il regolamento (CEE) n. 3179/78 <sup>(1)</sup>, fonda l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ed impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti;

considerando che tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono giudicate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3881/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale <sup>(2)</sup>, non soddisfa pienamente i requisiti che sono necessari alla Comunità per fornire al consiglio statistico della NAFO tutte le informazioni statistiche come stabilito all'articolo 6, paragrafo 3 della convenzione NAFO; che è necessario abrogare detto regolamento;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, occorre continuare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto <sup>(4)</sup>.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbor- di, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

*Articolo 2*

1. I dati da trasmettere sono di due tipi:

- a) le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di

<sup>(1)</sup> GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 365 del 31. 12. 1991, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III;

- b) le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate.

2. I dati di cui al paragrafo 1, lettera a) sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; possono essere dati preliminari. I dati di cui al paragrafo 1, lettera b) sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi.

I dati di cui al paragrafo 1, lettera a) devono essere chiaramente identificati come dati preliminari.

Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento.

Nel caso in cui lo Stato membro non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.

3. Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati all'allegato IV.

4. L'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 6.

#### Articolo 3

Eccettuate le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi vengono precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

#### Articolo 4

Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato V.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un diverso supporto.

#### Articolo 5

La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.

#### Articolo 6

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato dalla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste se esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

#### Articolo 7

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora le relazioni metodologiche di cui al paragrafo 1 dimostrassero che uno Stato membro non è in grado di conformarsi immediatamente ai requisiti del presente regolamento e che è necessario apportare modifiche alle tecniche e ai metodi di indagine, la Commissione — in collaborazione con lo Stato membro interessato — può stabilire un periodo di transizione, non superiore a due anni, durante il quale venga completato il programma previsto dal presente regolamento.

4. Le relazioni metodologiche, le misure transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento vanno esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato per le statistiche agricole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

*Articolo 8*

Il regolamento (CEE) n. 3881/91 è abrogato.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BERGSTEIN

## ALLEGATO I

## ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE NELLE STATISTICHE COMMERCIALI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (\*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorché non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco purché queste siano chiaramente individuate.

Nota: «n.d.a.» è l'abbreviazione di: «non denominato/i altrove».

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
PESCI (OSSEI) DEMERSALI			
Merluzzo bianco	COD (*)	<i>Gadus morhua</i>	Atlantic cod
Eglefino	HAD (*)	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Haddock
Scorfani di Norvegia n.d.a.	RED (*)	<i>Sebastes</i> sp.	Atlantic redfishes n.e.i.
Nasello atlantico	HKS (*)	<i>Merluccius bilinearis</i>	Silver hake
Musdea atlantica	HKR (*)	<i>Urophycis chuss</i>	Red hake
Merluzzo carbonaro	POK (*)	<i>Pollachius virens</i>	Saithe (Pollack)
Scorfano atlantico	REG (*)	<i>Sebastes marinus</i>	Golden redfish
Sebaste	REB (*)	<i>Sebastes mentella</i>	Beaked redfish
Passera canadese	PLA (*)	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	American plaice (L.R. Dab)
Passera lingua di cane	WIT (*)	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Witch flounder
Limanda	YEL (*)	<i>Limanda ferruginea</i>	Yellowtail flounder
Ippoglosso nero	GHL (*)	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Greenland halibut
Ippoglosso comune	HAL (*)	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Atlantic halibut
Limanda americana	FLW (*)	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	Winter flounder
Rombo dentato	FLS (*)	<i>Paralichthys dentatus</i>	Summer flounder
Rombo canadese	FLD (*)	<i>Scophthalmus aquosus</i>	Windowpane flounder
Pleuronettiformi n.d.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Rana pescatrice americana	ANG (*)	<i>Lophius americanus</i>	American angler
Caponi americani	SRA	<i>Prionotus</i> sp.	Atlantic searobins
Tomcod	TOM	<i>Microgadus tomcod</i>	Atlantic tomcod
Antimora blu	ANT	<i>Antimora rostrata</i>	Blue antimora
Merlu	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blue whiting (Poutassou)
Tordo americano	CUN	<i>Tautoglabrus adspersus</i>	Cunnar
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>	Cusk (Tusk)
Merluzzo bianco	GRC	<i>Gadus ogac</i>	Greenland cod
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>	Blue ling
Molva	LIN (*)	<i>Molva molva</i>	Ling
Ciclottero	LUM (*)	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lumpfish (Lumpsucker)
Ombrina americana	KGF	<i>Menticirrhus saxatilis</i>	Northern kingfish
Pesce palla maculato	PUF	<i>Sphoeroides maculatus</i>	Northern puffer
...	ELZ	<i>Lycodes</i> sp.	Eelpouts n.e.i.
Blennio viviparo americano	OPT	<i>Macrozoarces americanus</i>	Ocean pout
...	POC	<i>Boreogadus saida</i>	Polar cod
...	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Roundnose grenadier
Granatiere	RHG	<i>Macrouris berglax</i>	Roughhead grenadier
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> sp.	Sandeels (Sand lances)
Scazzoni marini n.d.a.	SCU	<i>Myoxocephalus</i> sp.	Sculpins n.e.i.
Sargo americano	SCP	<i>Stenotomus chrysops</i>	Scup
Tautogo	TAU	<i>Tautoga onitis</i>	Tautog
Tile gibboso	TIL	<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i>	Tilefish
Musdea americana	HKW (*)	<i>Urophycis tenuis</i>	White hake
Bavose lupe n.d.a.	CAT (*)	<i>Anarhicas</i> sp.	Wolffishes n.e.i.
Lupo marino	CAA (*)	<i>Anarhicas lupus</i>	Atlantic wolffish
Bavosa lupa	CAS (*)	<i>Anarhicas minor</i>	Spotted wolffish
Pesci ossei demersali n.d.a.	GRO	<i>Osteichthyes</i>	Groundfishes n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
<b>PESCI (OSSEI) PELAGICI</b>			
Aringa	HER (*)	Clupeus harengus	Atlantic herring
Sgombro	MAC (*)	Scomber scombrus	Atlantic mackerel
Fieto americano	BUT	Peprilus triacanthus	Atlantic butterfish
Alaccia americana	MHA (*)	Brevoortia tyrannus	Atlantic menhaden
Costardella	SAU	Scomberesox saurus	Atlantic saury
Sardoncino americano	ANB	Anchoa mitchilli	Bay anchovy
Pesce serra	BLU	Pomatomus saltatrix	Bluefish
Carongo cavallo	CVJ	Caranx hippos	Crevalle Jack
Tombarello	FRI	Auxis thazard	Frigate tuna
Maccarello reale	KGM	Scomberomorus cavalla	King mackerel
Maccarello reale maculato	SSM (*)	Scomberomorus maculatus	Atlantic Spanish mackerel
Pesce vela del Pacifico	SAI	Istiophorus platypterus	Sailfish
Marlin bianco	WHM	Tetrapterus albidus	White marlin
Marlin azzurro	BUM	Makaira nigricans	Blue marlin
Pesce spada	SWO	Xiphias gladius	Swordfish
Tonno bianco	ALB	Thunnus alalunga	Albacore tuna
Bonito comune	BON	Sarda sarda	Atlantic bonito
Tonnetto	LTA	Euthynnus alletteratus	Little tunny
Tonno obeso	BET	Thunnus obesus	Bigeye tuna
Tonno rosso	BFT	Thunnus thynnus	Northern bluefin tuna
Tonnetto striato	SKJ	Katsuwonus pelamis	Skipjack tuna
Tonno albacora	YET	Thunnus albacares	Yellowfin tuna
Sgombri n.d.a.	TUN	Scombridae	Tunas n.e.i.
Pesci ossei pelagici n.d.a.	PEL		Pelagic fishes n.e.i.

<b>ALTRI PESCI OSSEI</b>			
Falsa aringa	ALE	Alosa pseudoharengus	Alewife
Ricciole n.d.a.	AMX	Seriola sp.	Amberjacks n.e.i.
Grongo americano	COA	Conger oceanicus	American conger
Anguilla americana	ELA	Anguilla rostrata	American eel
Alaccia americana	SHA	Alosa sapidissima	American shad
Argentine n.d.a.	ARG	Argentina sp.	Argentines n.e.i.
Ombrina	CKA	Micropogonias undulatus	Atlantic croaker
Aguglia americana	NFA	Strongylura marina	Atlantic needlefish
Salmone del Reno	SAL	Salmo salar	Atlantic salmon
Latterino menidia	SSA	Menidia menidia	Atlantic silverside
Alaccia vessillifera	THA	Opisthonema oglinum	Atlantic thread herring
...	ALC	Alepocephalus bairdii	Baird's slickhead
Ombrina nera	BDM	Pogonias cromis	Black drum
Perchia nera	BSB	Centropristis striata	Black seabass
Alosa	BBH	Alosa aestivalis	Blueback herring
Mormora	CAP (*)	Mallotus villosus	Capelin
Salmerini n.d.a.	CHR	Salvelinus sp.	Chars n.e.i.
Cobia	CBA	Rachycentron canadum	Cobia
Leccia dei Caraibi	POM	Trachinotus carolinus	Common (Florida) pompano
Alosa americana	SHG	Dorosoma cepedianum	Gizzard shad
Burri n.d.a.	GRX	Pomadasydae	Grunts n.e.i.
Alosa	SHH	Alosa mediocris	Hickory shad
Pesce lanterna	LAX	Notoscopelus sp.	Lanternfish
Muggini n.d.a.	MUL	Mugilidae	Mulletts n.e.i.
Fieto americano	HVF	Peprilus alepidotus (= Paru)	N. Atlantic harvestfish
Pesce burro maculato	PIG	Orthopristis chrysoptera	Pigfish
Sperlano	SMR	Osmerus mordax	Rainbow smelt
Ombrina ocellata	RDM	Sciaenops ocellatus	Red drum
Pagro	RPG	Pagrus pagrus	Red porgy
Suro americano	RSC	Trachurus lathami	Rough shad
Perchia americana	PES	Diplectrum formosum	Sand perch
Sarago americano	SPH	Archosargus probatocephalus	Sheepshead
Corvina striata	SPT	Leiostomus xanthurus	Spot croaker
Ombrina dentata	SWF	Cynoscion nebulosus	Spotted weakfish
Ombrina dentata	STG	Cynoscion regalis	Squeteague
Persico spigola striata	STB	Morone saxatilis	Striped bass
Storioni n.d.a.	STU	Acipenseridae	Sturgeons n.e.i.
Tarpon	TAR	Tarpon (= Megalops) atlanticus	Tarpon
Trote n.d.a.	TRO	Salmo sp.	Trouts n. e. i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Persico spigola americana	PEW	Morone americana	White perch
Berici	ALF	Beryx sp.	Alfonsinos
Spinarolo	DGS (*)	Squalus acanthias	Spiny (= Picked) dogfish
Spinaroli n.d.a.	DGX (*)	Squalidae	Dogfishes n.e.i.
Smeriglio	POR (*)	Lamna nasus	Porbeagle
Squali n.d.a.	SHX	Squaliformes	Large sharks n.e.i.
Razze n.d.a.	SKA (*)	Raja sp.	Skates n.e.i.
Pesci ossei n.d.a.	FIN		Finfishes n.e.i.
<b>INVERTEBRATI</b>			
Calamaro	SQL (*)	Loligo pealei	Long-finned squid
Totano	SQI (*)	Illex illecebrosus	Short-finned squid
Totani; calamari n.d.a.	SQU (*)	Loliginidae, Ommastrephidae	Squids n.e.i.
Cannolicchio dell'Atlantico	CLR	Ensis directus	Atlantic razor clam
Cappa dura	CLH	Mercenaria mercenaria	Hard clam
Cappa artica	CLQ	Artica islandica	Ocean quahog
Cappa molle	CLS	Mya arenaria	Soft clam
Cappa americana	CLB	Spisula solidissima	Surf clam
...	CLX	Prionodesmacea, Teleodesmacea	Clams n.e.i.
Canestrello americano	SCB	Argopecten irradians	Bay scallop
Canestrello canico	SCC	Argopecten gibbus	Calico scallop
Canestrello d'Islanda	ISC	Chlamys islandica	Icelandic scallop
Cappasanta americana	SCA	Placopecten magellanicus	Sea scallop
Pettinidi n.d.a.	SCX	Pectinidae	Scallops n.e.i.
Ostrica della Virginia	OYA	Crassostrea virginica	American cupped oystere
Mitilo comune	MUS	Mytilus edulis	Blue mussel
Busici n.d.a.	WHX	Busycon sp.	Whelks n.e.i.
Chioccioline di scogliera n.d.a.	PER	Littorina sp.	Periwinkles n.e.i.
Molluschi marini n.d.a.	MOL	Mollusca	Marine molluscs n.e.i.
Granciporro atlantico giallo	CRK	Cancer irroratus	Atlantic rock crab
Granchio nuotatore	CRB	Callinectes sapidus	Blue crab
Granchio comune	CRG	Carcinus maenas	Green crab
Granciporro atlantico rosso	CRJ	Cancer borealis	Jonah crab
Grancevola artica	CRQ	Chionoectes opilio	Queen crab
...	CRR	Gryon quinquegens	Red crab
Granchio reale	KCT	Lithodes maia	Stone king crab
Granchi di mare n.d.a.	CRA	Reptantis	Marine crabs n.e.i.
Astice americano	LBA	Homarus americanus	American lobster
Gamberello boreale	PRA (*)	Pandalus borealis	Northern prawn
Gambero	AES	Pandalus montagui	Aesop shrimp
Mazzancolle n.d.a.	PEN (*)	Penaeus sp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Gobetti del Pacifico	PAN (*)	Pandalus sp.	Pink (= Pandalid) shrimps
Crostacei di mare n.d.a.	CRU	Crustacea	Marine crustaceans n.e.i.
Ricci di mare	URC	Strongylocentrotus sp.	Sea urchin
Polichetti n.d.a.	WOR	Polychaeta	Marine worms n.e.i.
Limulo	HSC	Limulus polythemus	Horseshoe crab
Invertebrati acquatici n.d.a.	INV	Invertebrata	Marine invertebrates n.e.i.
<b>ALGHE</b>			
Alge brune	SWB	Phaeophyceae	Brown seaweeds
Alge rosse	SWR	Rhodophyceae	Red seaweeds
Piante acquatiche n.d.a.	SWX	Algae	Seaweeds n.e.i.
<b>FOCHE</b>			
Foca di Groenlandia	SEH	Pagophilus groenlandicus	Harp seal
Foca dal cappuccio	SEZ	Cystophora cristata	Hooded seal

## ALLEGATO II

## ZONE STATISTICHE DI PESCA DELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE PER LE QUALI VANNO TRASMESSI I DATI

## Sottozona 0

Divisione 0 A  
Divisione 0 B

## Sottozona 1

Divisione 1 A  
Divisione 1 B  
Divisione 1 C  
Divisione 1 D  
Divisione 1 E  
Divisione 1 F  
Divisione 1 NK (ignota)

## Sottozona 2

Divisione 2 G  
Divisione 2 H  
Divisione 2 J  
Divisione 2 NK (ignota)

## Sottozona 3

Divisione 3 K  
Divisione 3 L  
Divisione 3 M  
Divisione 3 N  
Divisione 3 O  
Divisione 3 P  
Sottodivisione 3 P n  
Sottodivisione 3 P s  
Divisione 3 NK (ignota)

## Sottozona 4

Divisione 4 R  
Divisione 4 S  
Divisione 4 T  
Divisione 4 V  
Sottodivisione 4 V n  
Sottodivisione 4 V s  
Divisione 4 W  
Divisione 4 X  
Divisione 4 NK (ignota)


## Sottozona 5

Divisione 5 Y  
Divisione 5 Z  
Sottodivisione 5 Z e  
Sottounità 5 Z c  
Sottounità 5 Z u  
Sottodivisione 5 Z w  
Divisione 5 NK (ignota)

## Sottozona 6

Divisione 6 A  
Divisione 6 B  
Divisione 6 C  
Divisione 6 D  
Divisione 6 E  
Divisione 6 F  
Divisione 6 G  
Divisione 6 H  
Divisione 6 NK (ignota)

Mappa delle zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale



## ALLEGATO III

DESCRIZIONE DELLE SOTTOZONA E DIVISIONI NAFO UTILIZZATE AI FINI DELLE STATISTICHE  
E DEI REGOLAMENTI SULLA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

## Sottozona 0

La parte della zona della convenzione NAFO delimitata a sud da una linea che sale diritta verso est da un punto situato a 61°00' di latitudine nord e a 65°00' di longitudine ovest fino ad un punto situato a 61°00' di latitudine nord e a 59°00' di longitudine ovest, per continuare in direzione sud-est lungo una curva lossodromica fino ad un punto situato a 60°12' di latitudine nord e 57°13' di longitudine ovest; tale zona è delimitata ad est da una serie di linee geodesiche che congiungono i seguenti punti:

Punto n.	Latitudine	Longitudine	Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	60°12'0 N	57°13'0 W	53	68°25'3 N	58°42'4 W
2	61°00'0 N	57°13'1 W	54	68°32'9 N	59°01'8 W
3	62°00'5 N	57°21'1 W	55	68°34'0 N	59°04'6 W
4	62°02'3 N	57°21'8 W	56	68°37'9 N	59°14'3 W
5	62°03'5 N	57°22'2 W	57	68°38'0 N	59°14'6 W
6	62°11'5 N	57°25'4 W	58	68°56'8 N	60°02'4 W
7	62°47'2 N	57°41'0 W	59	69°00'8 N	60°09'0 W
8	63°22'8 N	57°57'4 W	60	69°06'8 N	60°18'5 W
9	63°28'6 N	57°59'7 W	61	69°10'3 N	60°23'8 W
10	63°35'0 N	58°02'0 W	62	69°12'8 N	60°27'5 W
11	63°37'2 N	58°01'2 W	63	69°29'4 N	60°51'6 W
12	63°44'1 N	57°58'8 W	64	69°49'8 N	60°58'2 W
13	63°50'1 N	57°57'2 W	65	69°55'3 N	60°59'6 W
14	63°52'6 N	57°56'6 W	66	69°55'8 N	61°00'0 W
15	63°57'4 N	57°53'5 W	67	70°01'6 N	61°04'2 W
16	64°04'3 N	57°49'1 W	68	70°07'5 N	61°08'1 W
17	64°12'2 N	57°48'2 W	69	70°08'8 N	61°08'8 W
18	65°06'0 N	57°44'1 W	70	70°13'4 N	61°10'6 W
19	65°08'9 N	57°43'9 W	71	70°33'1 N	61°17'4 W
20	65°11'6 N	57°44'4 W	72	70°35'6 N	61°20'6 W
21	65°14'5 N	57°45'1 W	73	70°48'2 N	61°37'9 W
22	65°18'1 N	57°45'8 W	74	70°51'8 N	61°42'7 W
23	65°23'3 N	57°44'9 W	75	71°12'1 N	62°09'1 W
24	65°34'8 N	57°42'3 W	76	71°18'9 N	62°17'5 W
25	65°37'7 N	57°41'9 W	77	71°25'9 N	62°25'5 W
26	65°50'9 N	57°40'7 W	78	71°29'4 N	62°29'3 W
27	65°51'7 N	57°40'6 W	79	71°31'8 N	62°32'0 W
28	65°57'6 N	57°40'1 W	80	71°32'9 N	62°33'5 W
29	66°03'5 N	57°39'6 W	81	71°44'7 N	62°49'6 W
30	66°12'9 N	57°38'2 W	82	71°47'3 N	62°53'1 W
31	66°18'8 N	57°37'8 W	83	71°52'9 N	63°03'9 W
32	66°24'6 N	57°37'8 W	84	72°01'7 N	63°21'1 W
33	66°30'3 N	57°38'3 W	85	72°06'4 N	63°30'9 W
34	66°36'1 N	57°39'2 W	86	72°11'0 N	63°41'0 W
35	66°37'9 N	57°39'6 W	87	72°24'8 N	64°13'2 W
36	66°41'8 N	57°40'6 W	88	72°30'5 N	64°26'1 W
37	66°49'5 N	57°43'0 W	89	72°36'3 N	64°38'8 W
38	67°21'6 N	57°52'7 W	90	72°43'7 N	64°54'3 W
39	67°27'3 N	57°54'9 W	91	72°45'7 N	64°58'4 W
40	67°28'3 N	57°55'3 W	92	72°47'7 N	65°00'9 W
41	67°29'1 N	57°56'1 W	93	72°50'8 N	65°07'6 W
42	67°30'7 N	57°57'8 W	94	73°18'5 N	66°08'3 W
43	67°35'3 N	58°02'2 W	95	73°25'9 N	66°25'3 W
44	67°39'7 N	58°06'2 W	96	73°31'1 N	67°15'1 W
45	67°44'2 N	58°09'9 W	97	73°36'5 N	68°05'5 W
46	67°56'9 N	58°19'8 W	98	73°37'9 N	68°12'3 W
47	68°01'8 N	58°23'3 W	99	73°41'7 N	68°29'4 W
48	68°04'3 N	58°25'0 W	100	73°46'1 N	68°48'5 W
49	68°06'8 N	58°26'7 W	101	73°46'7 N	68°51'1 W
50	68°07'5 N	58°27'2 W	102	73°52'3 N	69°11'3 W
51	68°16'1 N	58°34'1 W	103	73°57'6 N	69°31'5 W
52	68°21'7 N	58°39'0 W	104	74°02'2 N	69°50'3 W

Punto n.	Latitudine	Longitudine	Punto n.	Latitudine	Longitudine
105	74°02'6 N	69°52'0 W	111	74°28'6 N	71°45'8 W
106	74°06'1 N	70°06'6 W	112	74°44'2 N	72°53'0 W
107	74°07'5 N	70°12'5 W	113	74°50'6 N	73°02'8 W
108	74°10'0 N	70°23'1 W	114	75°00'0 N	73°16'3 W
109	74°12'5 N	70°33'7 W	115	75°00' N	73°30' W
110	74°24'0 N	71°25'7 W			

da cui risale dritta verso nord fino al parallelo di 78°10' di latitudine nord; e delimitata ad ovest da una linea che parte da 61°00' di latitudine nord e 65°00' di longitudine ovest, si spinge in direzione nord-ovest lungo una curva lossodromica fino alla costa dell'isola di Baffin a East Bluff (61°55' di latitudine nord e 66°20' di longitudine ovest), e di là in direzione nord seguendo la costa dell'isola di Baffin, dell'isola Bylot, dell'isola Devon e dell'isola Ellesmere, nonché l'80esimo meridiano di longitudine ovest nelle acque situate tra queste isole, fino al parallelo di 78°10' di latitudine nord.

La sottozona 0 comprende due divisioni:

*Divisione 0 A*

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 66°15' di latitudine nord.

*Divisione 0 B*

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 66°15' di latitudine nord.

**Sottozona 1**

La parte della zona della convenzione NAFO situata ad est della sottozona 0 e a nord ed est di una curva lossodromica che unisce un punto situato a 60°12' di latitudine nord e a 57°13' di longitudine ovest ad un punto situato a 52°15' di latitudine nord e a 42°00' di longitudine ovest.

La Sottozona 1 comprende 6 divisioni:

*Divisione 1 A*

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 68°50' di latitudine nord (Christianshaab).

*Divisione 1 B*

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 66°15' di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak) e il parallelo di 68°50' di latitudine nord (Christianshaab).

*Divisione 1 C*

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 64°15' di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab) e il parallelo di 66°15' di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak).

*Divisione 1 D*

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 62°30' di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab) e il parallelo di 64°15' di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab).

*Divisione 1 E*

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation) e il parallelo di 62°30' di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab).

*Divisione 1 F*

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation).

**Sottozona 2**

La parte della sottozona della convenzione NAFO situata ad est del meridiano di 64°30' di longitudine ovest nella regione dello stretto di Hudson, a sud della sottozona 0, a sud e a ovest della sottozona 1 e a nord del parallelo di 52°15' di latitudine nord.

La sottozona 2 comprende tre divisioni:

*Divisione 2 G*

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 57°40' di latitudine nord (Capo Mugford).

*Divisione 2 H*

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 55°20' di latitudine nord (Hopedale) e il parallelo di 57°40' di latitudine nord (Capo Mugford).

*Divisione 2 J*

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 55°20' di latitudine nord (Hopedale).

**Sottozona 3**

La parte della zona della convenzione NAFO situata a sud del parallelo di 52°15' di latitudine nord e ad est di una linea che sale diritta verso nord dal Capo Bauld, sulla costa settentrionale di Terranova, sino a 52°15' di latitudine nord; a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord; a est e a nord di una curva lossodromica che parte da 39°00' di latitudine nord e 50°00' di longitudine ovest e muove in direzione nord-ovest, passando per un punto situato a 43°30' di latitudine nord e 55°00' di longitudine ovest, verso un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest, fino ad intersecare una linea estendentesi da Capo Ray, sulla costa di Terranova, fino al Capo nord, sull'isola di Capo Breton, per poi proseguire in direzione nord-est lungo tale retta fino a Capo Ray.

La sottozona 3 comprende sei divisioni:

*Divisione 3 K*

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 49°15' di latitudine nord (Capo Freels, Terranova).

*Divisione 3 L*

La parte della sottozona compresa tra la costa di Terranova, dal Capo Freels fino al Capo St Mary, in una linea così tracciata: parte da Capo Freels puntando diritta verso est fino al meridiano di 46°30' di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 46°00' di latitudine nord, diritta ad ovest fino al meridiano di 54°30' di longitudine ovest e di là segue una linea lossodromica fino al Capo St Mary (Terranova).

*Divisione 3 M*

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 49°15' di latitudine nord e ad est del meridiano di 46°30' di longitudine ovest.

*Divisione 3 N*

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46°00' di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 46°30' e di 51°00' di longitudine ovest.

*Divisione 3 O*

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46°00' di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 51°00' e di 54°30' di longitudine ovest.

*Divisione 3 P*

La parte della sottozona situata a sud della costa di Terranova e a ovest di una linea che va dal Capo St Mary (Terranova) fino ad un punto situato a 46°00' di latitudine nord e 54°30' di longitudine ovest, e di là scende diritta verso sud fino al limite della sottozona.

La Divisione 3 P comprende due sottodivisioni:

Sottodivisione 3 P n (sottodivisione nord-occidentale): la parte della divisione 3 P situata a nord-ovest di una linea che parte dall'isola di Burgeo (Terranova) e va, direzione approssimativa sud-ovest, fino a un punto situato a 46°50' di latitudine nord e 58°50' di longitudine ovest.

Sottodivisione 3 P s (sottodivisione sud-orientale): la parte della divisione 3 P situata a sud-est della linea tracciata per la sottodivisione 3 P n.

**Sottozona 4**

La parte della zona della convenzione NAFO situata a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord, a ovest della sottozona 3 e ad est di una linea così tracciata: parte dall'estremità del confine internazionale tra gli

Stati Uniti d'America e il Canada nel Canale Grand Manan, da un punto situato a  $44^{\circ}46'35,346''$  di latitudine nord e  $66^{\circ}54'11,253''$  di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di  $43^{\circ}50'$  di latitudine nord; va dritta verso ovest fino al meridiano di  $67^{\circ}24'27,24''$  di longitudine ovest; continua lungo una linea geodetica in direzione sud-ovest fino a un punto  $42^{\circ}53'14''$  di latitudine nord e  $67^{\circ}44'35''$  di longitudine ovest; scende poi lungo una linea geodetica in direzione sud-est fino ad un punto situato a  $42^{\circ}31'08''$  di latitudine nord e  $67^{\circ}28'05''$  di longitudine ovest; segue poi una linea geodetica fino ad un punto situato a  $42^{\circ}20'$  di latitudine nord e  $67^{\circ}18'13,15''$  di longitudine ovest; va verso est fino ad un punto situato a  $66^{\circ}00'$  di longitudine ovest; di là, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino ad un punto situato a  $42^{\circ}00'$  di latitudine nord e  $65^{\circ}40'$  di longitudine ovest; scende poi diritta verso sud fino al parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord.

La sottozona 4 comprende sei divisioni:

#### *Divisione 4 R*

La parte della zona della convenzione NAFO situata tra la costa di Terranova, dal Capo Bauld al Capo Ray, e una linea così tracciata: parte da Capo Bauld e sale diritta verso nord fino al parallelo di  $52^{\circ}15'$  di latitudine nord; va diritta verso ovest fino alla costa del Labrador; segue tale costa fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Quebec e, di là, una curva lossodromica in direzione sud-ovest fino ad un punto situato a  $49^{\circ}25'$  di latitudine nord e  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino a un punto situato a  $47^{\circ}50'$  di latitudine nord e  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino ad un punto in cui la linea di delimitazione della sottozona 3 interseca la retta che unisce il Capo Nord (Nova Scotia) al Capo Ray (Terranova), per giungere a Capo Ray (Terranova).

#### *Divisione 4 S*

La parte della sottozona situata tra la costa meridionale della provincia di Quebec, dall'estremità della frontiera tra il Labrador e il Quebec fino a Pte. des Monts e una linea così tracciata: parte da Pte. des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a  $49^{\circ}25'$  di latitudine nord e  $64^{\circ}40'$  di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione est-sud-est fino ad un punto situato a  $47^{\circ}50'$  di latitudine nord e  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest e di là segue una curva lossodromica in direzione nord-est fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Quebec.

#### *Divisione 4 T*

La parte della sottozona compresa tra le coste della Nova Scotia, del New Brunswick e del Quebec, da Capo Nord a Pte. des Monts; e una linea così tracciata: parte da Pte. des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a  $49^{\circ}25'$  di latitudine nord e  $64^{\circ}40'$  di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione est-sud-est fino ad un punto situato a  $47^{\circ}50'$  di latitudine nord e  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest, per seguire poi una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nova Scotia);

#### *Divisione 4 V*

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nova Scotia, da Capo Nord fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu e segue una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a  $45^{\circ}40'$  di latitudine nord e  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest fino al parallelo di  $44^{\circ}10'$  di latitudine nord; di là va diritta verso est fino al meridiano di  $59^{\circ}00'$  di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord; va diritta verso est fino ad un punto in cui la linea di delimitazione tra le sottozone 3 e 4 interseca il parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord; di là segue tale linea di delimitazione e il suo prolungamento in direzione nord-ovest fino a un punto situato a  $47^{\circ}50'$  di latitudine nord e  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest, per poi seguire una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nova Scotia).

La divisione 4 V, comprende due sottodivisioni:

Sottodivisione 4 V n (sottodivisione settentrionale) — la parte della divisione 4 V situata a nord del parallelo di  $45^{\circ}40'$  di latitudine nord.

Sottodivisione 4 V s (sottodivisione meridionale) — la parte della divisione 4 V situata a sud del parallelo di  $45^{\circ}40'$  di latitudine nord.

#### *Divisione 4 W*

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nova Scotia da Halifax fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu seguendo una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a  $45^{\circ}40'$  di latitudine nord e  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di  $60^{\circ}00'$  di longitudine ovest fino al parallelo di  $44^{\circ}10'$  di latitudine nord; va diritta all'est fino al meridiano di  $59^{\circ}00'$  di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord; va diritta ad ovest fino al meridiano di  $63^{\circ}20'$  di longitudine ovest; di là risale diritta verso nord fino ad un punto situato a  $44^{\circ}20'$  di latitudine nord, per poi seguire una curva lossodromica in direzione nord-ovest fino a Halifax (Nova Scotia).

#### *Divisione 4 X*

La parte della sottozona compresa tra la linea che delimita verso ovest la sottozona 4 e le coste del New Brunswick e della Nova Scotia, dall'estremità della frontiera tra il New Brunswick e il Maine fino a Halifax, e

una linea così tracciata: parte da Halifax, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino ad un punto situato a  $44^{\circ}20'$  di latitudine nord e  $63^{\circ}20'$  di longitudine ovest; scende diritta a sud fino al parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord e di là si spinge verso ovest fino al meridiano di  $65^{\circ}40'$  di longitudine ovest.

#### Sottozona 5

La parte della zona della convenzione NAFO situata a ovest della linea che delimita verso ovest la sottozona 4, a nord del parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord e a est del meridiano di  $71^{\circ}40'$  di longitudine ovest.

La sottozona 5 comprende due divisioni:

##### *Divisione 5 Y*

La parte della sottozona compresa tra le coste del Maine, del New Hampshire e del Massachusetts, della frontiera tra il Maine e il New Brunswick fino a  $70^{\circ}00'$  di longitudine ovest a Capo Cod (situato approssimativamente a  $42^{\circ}00'$  di latitudine nord) e una linea così tracciata: parte da un punto di Capo Cod situato a  $70^{\circ}00'$  di longitudine ovest (approssimativamente a  $42^{\circ}00'$  di latitudine nord); sale diritta verso nord fino a  $42^{\circ}20'$  di latitudine nord; va diritta verso est fino a  $67^{\circ}18'13,15''$  di longitudine ovest, alla linea di delimitazione tra le sottozone 4 e 5, che di là essa segue fino alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti d'America.

##### *Divisione 5 Z*

La parte della sottozona situata a sud e ad est della divisione 5Y.

La divisione 5Z comprende due sottodivisioni:

Sottodivisione 5 Z e — (sottodivisione orientale) la parte della divisione 5Z situata ad est del meridiano di  $70^{\circ}00'$  di longitudine ovest.

A fini statistici la sottodivisione 5Ze è a sua volta divisa in due sottounità:

##### *Sottounità 5 Z c*

La parte della sottodivisione 5Ze situata a nord della linea geodetica che unisce i punti in cui tale linea che segna la frontiera tra Stati Uniti e Canada, da un punto situato a  $42^{\circ}31'08''$  di latitudine nord e  $67^{\circ}28'05''$  di longitudine ovest fino ad un punto situato a  $40^{\circ}27'05''$  di latitudine nord e  $65^{\circ}41'59''$  di longitudine ovest, incontra il parallelo in un punto situato a  $42^{\circ}00'$  di latitudine nord e si spinge fino ad incontrare il meridiano in un punto a  $65^{\circ}40'$  di longitudine ovest.

##### *Sottounità 5 Z u*

La parte della sottodivisione 5Ze situata a sud della linea geodetica che unisce i punti in cui tale linea che segna la frontiera Stati Uniti-Canada, da un punto situato a  $42^{\circ}31'08''$  di latitudine nord e  $67^{\circ}28'05''$  di longitudine ovest fino ad un punto situato a  $40^{\circ}27'05''$  di latitudine nord e  $65^{\circ}41'59''$  di longitudine ovest, incontra il parallelo in un punto situato a  $42^{\circ}00'$  di latitudine nord e si spinge fino ad incontrare il meridiano in un punto situato a  $65^{\circ}40'$  di longitudine ovest.

Sottozona 5 Z w — (suddivisione occidentale) la parte della divisione 5Z situata ad ovest del meridiano di  $70^{\circ}00'$  di longitudine ovest.

#### Sottozona 6

La parte della zona della convenzione NAFO delimitata da una linea che parte da un punto della costa di Rhode Island situato a  $71^{\circ}40'$  di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino a  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord, muove diritta verso est fino a  $42^{\circ}00'$  di longitudine ovest, ridiscende diritta verso sud fino a  $35^{\circ}00'$  di latitudine nord, va diritta verso ovest fino alla costa dell'America settentrionale e di là sale a nord lungo tale costa fino al punto della costa di Rhode Island situato a  $71^{\circ}40'$  di longitudine ovest.

La sottozona 6 comprende otto divisioni:

##### *Divisione 6 A*

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord e ad ovest della sottozona 5.

##### *Divisione 6 B*

La parte della sottozona situata a ovest di  $70^{\circ}00'$  di latitudine ovest, a sud del parallelo di  $39^{\circ}00'$  di latitudine nord e a nord e ad ovest di una linea che segue in direzione ovest il parallelo di  $37^{\circ}00'$  di latitudine nord fino a  $76^{\circ}00'$  di longitudine ovest e di là scende diritta verso sud fino a Capo Henry (Virginia).

*Divisione 6 C*

La parte della sottozona situata ad ovest di 70°00' di longitudine ovest e a sud della sottodivisione 6 B.

*Divisione 6 D*

La parte della sottozona situata ad est delle divisioni 6 B e 6 C e ad ovest di 65°00' di longitudine ovest.

*Divisione 6 E*

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6 D e ad ovest di 60°00' di longitudine ovest.

*Divisione 6 F*

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6 E e ad ovest di 55°00' di longitudine ovest.

*Divisione 6 G*

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6 F e ad ovest di 50°00' di longitudine ovest.

*Divisione 6 H*

La parte della sottozona situata ad est della divisione 6 G e ad ovest di 42°00' di longitudine ovest.

---

## ALLEGATO IV

## DEFINIZIONI E CODICI DA UTILIZZARE NELLA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE E SUGLI SFORZI DI PESCA

## a) ELENCO DELLE CATEGORIE DI ATTREZZI DA PESCA

(tratte dalla classificazione statistica tipo delle attrezzature da pesca [International Standard Statistical Classification of Fishing Gears — ISSCFG])

Categoria	Abbreviazione
<i>Reti da traino</i>	
Reti a strascico	
— Sfogliara	TBB
— Rete a strascico a divergenti (non specificato se laterale o a poppa)	OTB
— Rete a strascico a divergenti (laterale)	OTB1
— Rete a strascico a divergenti (a poppa)	OTB2
— Rete a strascico a coppia (2 natanti)	PTB
— Reti a strascico per gamberetti	TBS
— Reti a strascico per scampi	TBN
— Reti a strascico (non specificato)	TB
Reti da traino pelagiche	
— Rete da traino pelagica a divergenti (non specificato se laterale o a poppa)	OTM
— Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)	OTM1
— Rete da traino pelagica a divergenti (a poppa)	OTM2
— Rete da traino pelagica a coppia (2 natanti)	PTM
— Reti da traino pelagiche per gamberetti	TMS
— Reti da traino pelagiche (non specificato)	TM
Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)	OTT
Reti a traino a coppia (2 natanti) (non specificato)	PT
Reti da traino a divergenti (non specificato)	TX
<i>Sciabiche</i>	
Sciabiche da spiaggia	SB
Sciabiche da natante	SV
— Sciabica danese	SDN
— Sciabica scozzese	SSC
— Sciabica a coppia (2 natanti)	SPR
Sciabiche (non specificato)	SX
<i>Reti da circuizione</i>	
Rete da circuizione a chiusura	PS
— azionata da un natante	PS1
— azionata da due natanti	PS2
Rete da circuizione senza chiusura (lampara)	LA
<i>Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti</i>	
Rete da posta (ancorata)	GNS
Reti da posta derivanti	GND
Reti da posta circolanti	GNC
Reti da posta a pali	GNF
Tremagli	GTR
Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)	GEN
Reti da imbrocco (non specificato)	GN

Categoria	Abbreviazione
<i>Ami e palangari</i>	
Palangari i fissi	LLS
Palangari derivanti	LLD
Palangari (non specificato)	LL
Lenze a mano	LHP
Lenze a canna meccanizzate	LTM
Lenze al traino	LTL
Ami e palangari (non specificato)	LX
<i>Trappole</i>	
Reti trappola non coperte	FPN
Nasse	FPO
Cogolli	FYK
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.	FWR
Reti fisse a corrente	FSN
Trappole di superficie	FAR
Trappole (non specificato)	FIX
<i>Reti da lancio</i>	
Giacchi	FCN
Reti da lancio (non specificato)	FG
<i>Draghe</i>	
Draga tirata da natanti	DRB
Draga a mano	DRH
<i>Rampini e Arponi</i>	
Arponi	HAR
<i>Reti da raccolta</i>	
Reti da raccolta portatili (bilance)	LNP
Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB
Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS
Reti da raccolta (non specificato)	LN
<i>Macchine per la raccolta</i>	
Pompe	HMP
Draghe automatiche	HMD
Macchine per la raccolta (non specificato)	HMX
<i>Attrezzi diversi</i>	MIS
<i>Attrezzi non identificati</i>	NK

## b) DEFINIZIONI DI MISURAZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PER CATEGORIE DI ATTREZZI

Vanno trasmessi, laddove possibile, tre distinti livelli di specificazione dell'attività di pesca.

## Categoria A

Attrezzo da pesca	Misura dello sforzo	Definizioni
Reti da circuizione (Ciancioli)	Numero delle calate	Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno. Tale misurazione va utilizzata quando la dimensione e la densità del banco di pesce sono in relazione con la consistenze delle scorte oppure quando le calate sono effettuate in modo casuale.

Attrezzo da pesca	Misura dello sforzo	Definizioni
Sciabiche da spiaggia	Numero di calate	Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno.
Sciabiche da natante	Numero di ore di pesca	Numero di ore nel corso delle quali la sciabica è rimasta in acqua.
Reti da traino	Numero di ore	Numero di ore nel corso delle quali la rete è rimasta in acqua (rete da traino pelagica), o sul fondo (rete da strascico) per pescare.
Draghe tirate da natanti	Numero di ore di pesca	Numero di ore nel corso delle quali la draga è rimasta sul fondo per pescare.
Reti da imbocco (ancorate o derivanti)	Numero delle unità di attività di pesca	Lunghezza delle reti espressa in unità di 100 metri moltiplicate per il numero di calate realizzate (= lunghezza totale accumulata espressa in metri di rete utilizzata in un dato periodo divisa per 100).
Reti da posta e pali (fisse)	Numero delle unità di attività di pesca	Lunghezza della rete espressa in unità di 100 metri moltiplicata per il numero di volte che la rete è stata vuotata.
Trappole (Reti trappola non coperte)	Numero delle unità di attività di pesca	Numero di giorni di pesca moltiplicato per il numero di unità issate a bordo.
Cesti a caduta e cogolli	Numero delle unità di attività di pesca	Numero dei sollevamenti moltiplicato per il numero delle unità (= numero totale di unità di pesca in un determinato periodo).
Palangari (fissi o derivanti)	Migliaia di ami	Numero di ami da pesca in un determinato periodo divisi per 1 000.
Lenze a mano (a canna, al traino, ami, ecc.)	Numero di giorni-palangaro	Numero totale di palangari utilizzati in un determinato periodo.
Arponi		(Riportare esclusivamente gli sforzi dei livelli B e C)

#### Categoria B

Per numero di giorni di pesca si intende il numero di giorni nel quali si è effettivamente pescato. Per le industrie della pesca in cui la ricerca rappresenta una parte notevole delle operazioni, i giorni nel corso dei quali ha avuto luogo la ricerca e non la pesca devono essere inclusi nella voce «giorni di pesca».

#### Categoria C

Tra il numero di giorni a terra da aggiungere ai giorni di pesca e di ricerca, vanno altresì inclusi tutti gli altri giorni in cui il natante è rimasto a terra.

#### Percentuale di attività di pesca stimata (ripartizione proporzionale dell'attività)

Qualora non si disponga di misure dell'attività di pesca per l'insieme delle catture, occorre indicare la percentuale stimata dell'attività di pesca, calcolata come segue:

$$\frac{(\text{Catture totali} - \text{Catture per le quali è stata registrata l'attività di pesca svolta}) \times 100}{(\text{Catture totali})}$$

c) CATEGORIE DELLE DIMENSIONI DEI NATANTI (tratte dalla classificazione statistica internazionale tipo imbarcazioni da pesca — International Standard Classification of Fishing Vessels — ISSCFV)

Classi di tonnellaggio

Categoria TSL	Codice
0 — 49,9	02
50 — 149,9	03
150 — 499,9	04
500 — 999,9	05
1 000 — 1 999,9	06
2 000 — 99 999,9	07
non specificato	00

d) PRINCIPALE SPECIE CERCATA (SPECIE BERSAGLIO)

Si tratta della specie verso cui si è orientata principalmente l'attività di pesca. Peraltro, potrebbe non corrispondere alla specie che ha formato oggetto della maggior parte della catture. Tale specie andrebbe indicata utilizzando il codice a 3 lettere (vedi allegato I).

## ALLEGATO V

## FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

## a) SUPPORTI MAGNETICI

*Nastri magnetici:* Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta, vanno muniti di codice di fine archivio.

*Dischetti (floppy discs):* Formattati MD-DOS 3.5" 720 K o 1,4 Mbyte oppure dischetti 5.25", 360 K o 1.2 Mbyte.

## b) FORMATO DI REGISTRAZIONE

Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 a)

Numero di Byte	Voce	Osservazioni
da 1 a 4	Paese (codice a 3 lettere ISO)	per es. FRA = Francia
da 5 a 6	Anno	per es. 90 = 1990
da 7 a 8	Zona principale di pesca FAO	per es. 21 = Atlantico nord-occidentale
da 9 a 15	Divisione	per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO
da 16 a 18	Specie	codice a 3 lettere
da 19 a 26	Catture	tonnellate metriche

Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 b)

Numero di Byte	Voce	Osservazioni
da 1 a 4	Paese	codice a 3 lettere ISO (per es. FRA = Francia)
da 5 a 6	Anno	per es. 94 = 1994
da 7 a 8	Mese	per es. 01 = gennaio
da 9 a 10	Zona principale di pesca FAO	per es. 21 = Atlantico nordoccidentale
da 11 a 18	Divisione	per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO: codice alfanumerico
da 19 a 21	Principali specie ricercate	codice a 3 lettere
da 22 a 26	Categoria di nave/di attrezzatura	codice ISSCFG (per es. OTB2 = Rete a strascico a tavoloni): codice alfanumerico
da 27 a 28	Classe di dimensione delle navi	codice ISSCFV (per es. 04 = da 150 a 499,9 TSL): codice alfanumerico
da 29 a 34	Tonnellaggio lordo medio	tonnellate: codice numerico
da 35 a 43	Potenza media	kilowatts: codice numerico
da 44 a 45	Stima dello sforzo percentuale	codice numerico
da 46 a 48	Tipo di dati	codice a 3 lettere delle specie o delle attività (per es. COD = merluzzo dell'Atlantico A- = misura di attività A)
da 49 a 56	Valore dei dati	catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca

**Note**

- (a) Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali.
- (b) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.
- (c) Le quantità (bytes da 49 a 56) inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1».
- (d) Le quantità sconosciute (bytes da 49 a 56) vanno registrate come «-2».
- (e) Codici dei paesi (codici ISO):

Belgio	BEL
Danimarca	DNK
Francia	FRA
Germania RF	DEU
Grecia	GRC
Irlanda	IRL
Italia	ITA
Lussemburgo	LUX
Paesi Bassi	NLD
Portogallo	PRT
Spagna	ESP
Regno Unito	GBR
Inghilterra e Galles	GBRA
Scozia	GBRB
Irlanda del Nord	GBRC

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

### DIRETTIVA 93/59/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1993

che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

presi ulteriori sforzi per ridurre sostanzialmente l'attuale livello di emissione di inquinanti dei veicoli a motore;

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

considerando che la direttiva 70/220/CEE<sup>(6)</sup> è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CEE, istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(7)</sup>;

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 70/220/CEE fissa i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti prodotti dai motori di detti veicoli; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE<sup>(8)</sup> e completati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE<sup>(9)</sup>, dai valori limite per le emissioni ammissibili di ossidi di azoto, che i valori limite di questi tre tipi di inquinanti sono stati successivamente ridotti dalle direttive 78/665/CEE<sup>(10)</sup>, 83/351/CEE<sup>(11)</sup> ed 88/76/CEE<sup>(12)</sup>; che la direttiva 88/436/CEE<sup>(13)</sup> ha introdotto valori limite per le emissioni di particolato prodotto dai motori diesel e che la direttiva 89/458/CEE<sup>(14)</sup> ha pre-

considerando che occorre adottare misure nell'ambito del mercato interno; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione delle Comunità europee in materia di protezione dell'ambiente, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973<sup>(4)</sup> invita a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a motore ed a modificare in tale senso le direttive già adottate; che il terzo programma d'azione approvato dal Consiglio il 7 febbraio 1983<sup>(5)</sup> dispone che vengano intra-

(6) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1).

(7) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).

(8) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

(9) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

(10) GU n. L 223 del 14. 8. 1973, pag. 48.

(11) GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

(12) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

(13) GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.

(14) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 1.

(1) GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 7.

(2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 120 e  
GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

(3) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 11.

(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(5) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

scritto norme europee più severe per le emissioni di inquinanti gassosi delle autovetture con cilindrata inferiore a 1400 cm<sup>3</sup>; che queste norme sono state estese a tutte le autovetture indipendentemente dalla loro cilindrata sulla base di un procedimento di prova europeo perfezionato che include un ciclo di guida extraurbano e prescrizioni relative alle emissioni di vapore ed alla durata dei componenti del veicolo attinenti alle emissioni nonché norme più severe per l'inquinamento dovuto al particolato delle autovetture munita di motori diesel, introdotte dalla direttiva 91/441/CEE;

considerando che le severe norme europee si applicano soltanto alle autovetture destinate a trasportare non più di sei persone ed aventi una massa massima non superiore a 2.500 kg; che le disposizioni transitorie relative alle altre categorie di veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 70/220/CEE, in particolare ai veicoli commerciali leggeri, prescrivono norme meno severe;

considerando che l'impatto sull'ambiente delle norme più rigorose risulterebbe fortemente rafforzato ed accelerato qualora gli Stati membri concedessero incentivi fiscali all'acquisto di veicoli nuovi che soddisfano, in anticipo, le prescrizioni della presente direttiva;

considerando il consenso esistente sul fatto che la futura evoluzione del traffico nella Comunità eserciterà pressioni più forti sull'ambiente; che le previsioni ufficiali finora fatte sull'aumento della densità del traffico sono state superate dagli sviluppi effettivi e che, pertanto, occorre stabilire norme molto rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

considerando che uno sforzo particolare in materia di ricerca e sviluppo concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico da parte dei veicoli a motore può costituire un fattore determinante per il rafforzamento della competitività dell'industria automobilistica europea;

considerando che la Commissione è incaricata di valutare periodicamente gli ultimi progressi scientifici che permettono di ridurre i valori limite consentiti per l'inquinamento atmosferico da parte dei veicoli a motore nonché di proporre previa consultazione con il gruppo «Emissioni dei veicoli a motore», le opportune misure di riduzione;

considerando che, per ridurre nella prossima fase i valori limite per i veicoli commerciali leggeri e fatta salva una valutazione tecnica appropriata, le categorie di veicoli II e III potrebbero essere fuse e i valori limite specifici che si applicano al controllo della produzione e della conformità soppressi;

considerando che dall'attività intrapresa dalla Commissione in questo settore è risultato che l'industria comunitaria già dispone o sta perfezionando le tecnologie che consenti-

ranno ai veicoli oggetto della presente direttiva di soddisfare norme severe come quelle delle autovetture, tenendo conto delle condizioni specifiche di siffatti veicoli; che le norme proposte dovranno essere attuate quanto prima possibile per garantire la coerenza delle misure comunitarie nei confronti dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico stradale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli allegati I, III, IV, V e IX della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1993, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni:

- negare l'omologazione CEE, il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale per i tipi di veicoli a motore

ovvero

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli a motore,

le cui emissioni siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1993, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per i tipi di veicoli a motore,
- devono negare l'omologazione di portata nazionale per i tipi di veicolo a motore,

le cui emissioni non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1994, gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali solo per i veicoli a motore che soddisfano i requisiti della presente direttiva. Detti incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e rispondere alle condizioni seguenti:

- devono essere applicabili a tutti i veicoli nuovi che sono messi in vendita sul mercato di uno Stato membro e che soddisfano, in anticipo, le prescrizioni della presente direttiva,
- devono cessare al momento dell'entrata in vigore obbligatoria dei valori di emissione per i nuovi veicoli fissati all'articolo 2, paragrafo 3,
- devono, per ciascun tipo di veicolo, corrispondere ad un importo sostanzialmente inferiore al costo reale dei dispositivi introdotti per permettere di rispettare i valori fissati ed al costo reale del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione è informata tempestivamente in modo da poter presentare le proprie osservazioni, in merito ai progetti intesi ad istituire o modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma.

#### Articolo 4

Il Consiglio, deliberando secondo le condizioni previste nel trattato, si pronuncia entro il 31 dicembre 1994 su una proposta che la Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1993 relativa ad una ulteriore riduzione dei valori limite.

I valori limite ridotti non saranno applicabili anteriormente al 1° gennaio 1996 per quanto riguarda le nuove omologazioni per tipo di veicoli della categoria I, e anteriormente al 1° gennaio 1997 per le nuove omologazioni per tipo di veicoli delle categorie II e III come indicato nella tabella relativa al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva; questi valori ridotti possono essere utilizzati per incentivi fiscali a decorrere dall'adozione della nuova direttiva.

I valori limite aumentati per il controllo di conformità della produzione (come indicato nella tabella relativa al punto 7.1.1 dell'allegato I) non saranno più applicati a decorrere dalle date di applicazione dei valori limite ridotti previsti al secondo comma.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. AUKEN

## ALLEGATO

## MODIFICHE DEGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

## ALLEGATO I

1) Il testo del punto 5.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.2.1. I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere sottoposti alle seguenti prove:

- Tipo I: (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
- Tipo II: (emissione di ossido di carbonio con motore al minimo)
- Tipo III: (emissioni di gas dal basamento)
- Tipo IV: (emissioni per evaporazione)
- Tipo V: (durata dei dispositivi antinquinamento).»

2) Il punto 5.2.2 è soppresso.

3) Il testo del punto 5.2.3 è sostituito dal testo seguente:

«5.2.3. I veicoli muniti di motore ad accensione spontanea devono essere sottoposti alle seguenti prove:

- Tipo I: (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
- Tipo V: (durata dei dispositivi antinquinamento).»

4) Il punto 5.2.4 è soppresso.

5) Il testo tabella I.5.2 è sostituito dal testo seguente:

«Tabella I.5.2

Differenti opzioni per le omologazioni e le estensioni

Prova di omologazione	Veicoli delle categorie M e N con motore ad accensione comandata	Veicoli delle categorie M <sub>1</sub> e N <sub>1</sub> con motore ad accensione spontanea
Tipo I	Sì (massa ≤ 3,5 t)	Sì (massa ≤ 3,5 t)
Tipo II	Sì (massa > 3,5 t)	—
Tipo III	Sì	—
Tipo IV	Sì (massa ≤ 3,5 t)	—
Tipo V	Sì (massa ≤ 3,5 t)	Sì (massa ≤ 3,5 t)
Condizioni di estensione	Sezione 6	— Sezione 6 — M <sub>2</sub> e N <sub>2</sub> con massa di riferimento non superiore a 2 840 kg»

6) Il testo del punto 5.3.1.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.1.2.1. Si esegue senza interruzione una prova della durata totale di ... (resto invariato).»

7) Il punto 5.3.1.2.4 è soppresso.

## 8) Al Punto 5.3.1.4:

- il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:  
«I risultati di ciascuna prova devono essere moltiplicati per ... (resto invariato)»;
- il testo della tabella è sostituito dal testo seguente:

«Categoria di veicolo		Massa di riferimento	Valori limite		
			Massa di ossido di carbonio	Massa combinata di idrocarburi e di ossidi di azoto	Massa di particolato <sup>(1)</sup>
			RW (kg)	L <sub>1</sub> (g/km)	L <sub>2</sub> (g/km)
M <sup>(2)</sup>		tutte	2,72	0,97	0,14
N <sub>1</sub> <sup>(3)</sup>	categoria I	RW ≤ 1 250	2,72	0,97	0,14
	categoria II	1 250 < RW ≤ 1 700	5,17	1,4	0,19
	categoria III	1 700 < RW	6,9	1,7	0,25

(1) Per i motori ad accensione spontanea.

(2) Eccettuati:

- veicoli destinati a trasportare più di sei persone, compreso il conducente;
- veicoli la cui massa massima eccede 2 500 kg.

(3) Ed i veicoli della categoria M specificati nella nota (2).»

## 9) Il testo del punto 5.3.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.2.1. Questa prova deve essere eseguita sui veicoli muniti di motore ad accensione comandata ai quali non si applica la prova di cui al punto 5.3.1.»

## 10. Il testo del punto 5.3.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.2.2. Quando le prove sono eseguite in conformità dell'allegato IV, la percentuale in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico emessi con motore a regime di minimo non deve superare il 3,5 % alle condizioni di regolazione precisate dal costruttore e non deve superare il 4,5 % nell'ambito della forcella di regolazioni specificate in detto allegato.»

## 11) Il testo del punto 5.3.4.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.4.1. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1, fatta eccezione dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea.»

## 12) Il testo del punto 5.3.5.1, prima frase è sostituito dal testo seguente:

«5.3.5.1. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1 ai quali si applica la prova di cui al punto 5.3.1 ... (resto invariato).»

## 13) Il testo del punto 6.1.1 è sostituito dal testo seguente:

«6.1.1. *Tipi di veicoli con masse di riferimento differenti*

6.1.1.1. L'omologazione concessa ad un tipo di veicolo può essere estesa unicamente ai tipi di veicolo con massa di riferimento che richieda l'uso di un'inerzia equivalente immediatamente superiore o di un'inerzia equivalente inferiore.

6.1.1.2. Nel caso di veicoli della categoria N<sub>1</sub> e di veicoli della categoria M di cui alla nota (2) del punto 5.3.1.4, se la massa di riferimento del tipo di veicolo per la quale è richiesta l'estensione dell'omologazione corrisponde all'uso di un volano di inerzia equivalente meno pesante del volano usato dal tipo di veicolo già omologato, l'estensione dell'omologazione viene concessa a condizione che le masse delle sostanze inquinanti riscontrate sul veicolo già omologato siano conformi ai limiti prescritti per il veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione.»

14) Al punto 7.1.1 il testo della tabella è sostituito dal testo seguente:

«Categoria di veicolo	Massa di riferimento	Valori limite		
		Massa di ossido di carbonio	Massa combinata di idrocarburi e di ossidi di azoto	Massa di particolato <sup>(1)</sup>
	RW (kg)	L <sub>1</sub> (g/km)	L <sub>2</sub> (g/km)	L <sub>3</sub> (g/km)
M <sup>(2)</sup>	tutte	3,16	1,13	0,18
N <sub>1</sub> <sup>(3)</sup>	RW ≤ 1 250	3,16	1,13	0,18
	1 250 < RW ≤ 1 700	6,0	1,6	0,22
	1 700 < RW	8,0	2,0	0,29

<sup>(1)</sup> Per motori a combustione spontanea.

<sup>(2)</sup> Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4.

<sup>(3)</sup> Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4.»

15) Al punto 8:

— il punto 8.1 è soppresso;

— il testo del punto 8.2, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— Le disposizioni previste per i veicoli della categoria M<sub>1</sub> <sup>(2)</sup> con motore ad accensione comandata di cilindrata superiore ai 2 litri dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 88/76/CEE»;

— il testo del punto 8.3 è sostituito dal testo seguente:

«Per i veicoli della categoria M<sub>1</sub> <sup>(2)</sup> fino al 1° luglio 1994 per l'omologazione e fino al 31 dicembre 1994 per la prima messa in circolazione, e

per i veicoli della categoria N<sub>1</sub> <sup>(3)</sup> fino al 1° ottobre 1994 per l'omologazione e fino al 1° ottobre 1995 per la prima messa in circolazione,

i valori limite per la massa combinata di idrocarburi e di ossido di azoto, nonché per la massa di particolato dei veicoli muniti di motori ad accensione spontanea del tipo ad iniezione diretta, sono quelli risultanti dal prodotto dei valori L<sub>2</sub> e L<sub>3</sub> di cui alle tabelle 5.3.1.4 (omologazione) e 7.1.1.1 (controllo della conformità) per un fattore di 1,4.

<sup>(2)</sup> Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4.

<sup>(3)</sup> Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4.»

### ALLEGATO III

16) Al punto 2.3.1:

il testo del secondo comma, prima riga è sostituito dai tre commi seguenti:

«Per i veicoli della categoria M <sup>(2)</sup> con una potenza massima del motore inferiore o pari a 30 kW ed una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h, la velocità massima del ciclo extraurbano (parte due) è limitata a 90 km/h fino al 1° luglio 1994.

Per i veicoli della categoria N<sub>1</sub> <sup>(3)</sup> con un rapporto potenza/massa inferiore o pari a 30 kW/t <sup>(4)</sup> ed una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h, la velocità massima del ciclo extraurbano (parte due) è limitata a 90 km/h fino al 1° gennaio 1996 per i veicoli della categoria I e fino al 1° gennaio 1997 per i veicoli delle categorie II e III.

Dopo tali date, per i veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima prescritti per il ciclo di prova, il comando dell'acceleratore deve essere azionato a fondo fino a che venga nuovamente raggiunta la curva prescritta. Gli scarti rispetto al ciclo di prova debbono essere annotati nel verbale di prova.

(2) Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.

(3) Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.

(4) Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.»

17) Il testo del punto 7.1 è sostituito dal testo seguente:

«7.1. **Prelievo**

Il prelievo comincia all'inizio del primo ciclo urbano elementare quale definito al punto 6.2.2 e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte due).»

**ALLEGATO IV**

18. Il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente:

«2.2. Durante la prova la temperatura ambiente deve essere compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C).

Il motore deve essere riscaldato sino a raggiungere l'equilibrio di tutte le temperature dei sistemi di raffreddamento e di lubrificazione e della pressione dei sistemi di lubrificazione.»

19) Il testo del punto 2.5.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.5.2.1 Si procede anzitutto ad una misurazione nelle condizioni di regolazione stabilite dal costruttore.»

**ALLEGATO V**

20) Il testo del punto 2.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.1. La prova di tipo III viene effettuata sul veicolo a motore ad accensione comandata sottoposto alle prove di tipo I o di tipo II, se applicabili.»

**ALLEGATO IX**

21) **PARTE II**

Il testo del punto 1.5 è soppresso.

---

## DIRETTIVA 93/60/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo d'applicazione allo sperma bovino fresco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 88/407/CEE del Consiglio (4) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina;

considerando che l'articolo 4 della suddetta direttiva stabilisce esigenze provvisorie per gli scambi di sperma di tori risultati sieropositivi per quanto concerne la rinotracheite bovina infettiva (RBI); che, in base alla relazione della Commissione, è opportuno riesaminare tali esigenze; che da tale relazione emerge la necessità di eliminare progressivamente, entro il 1998, i tori risultati sieropositivi o con uno status sanitario ignoto prima della vaccinazione al centro, mantenendo in futuro la possibilità di vaccinare tali animali in un centro; che è pertanto necessario modificare l'articolo 4 in questione in tal senso;

considerando che la vaccinazione di routine contro l'afra epizootica non è più praticata nella Comunità sin dall'agosto 1991; che è pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva 88/407/CEE, onde tener conto di tale evoluzione; che in seguito ad essa anche gli scambi di sperma bovino fresco possono svolgersi nell'ambito di norme armonizzate;

considerando che è opportuno apportare ulteriori modifiche alla suddetta direttiva nell'intento di chiarire determinati aspetti e di tener conto dell'evoluzione delle conoscen-

ze tecniche, in particolare per quanto concerne il trattamento dei tori contro la leptospirosi, allineando inoltre le norme relative alla brucellosi, alla tubercolosi e alla leucosi a quelle stabilite dalla direttiva 64/432/CEE (5);

considerando che occorre apportare alcune modifiche agli allegati secondo una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 88/407/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nel titolo e all'articolo 1 è depennato l'aggettivo «surgelato».
- 2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano l'ammissione di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente alla presente direttiva.

Sino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione di sperma di tori che risultano positivi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva.

In questo caso ogni partita deve subire un esame di inoculazione in animale vivo e/o una prova di isolamento del virus.

Questo requisito non è richiesto per lo sperma di animali che, anteriormente a una prima vaccinazione di routine al centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove di cui al primo comma. Tuttavia lo

(1) GU n. C 324 del 10. 12. 1992, pag. 13.

(2) GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 153.

(3) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 12.

(4) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29).

(5) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/102/CEE (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32).

sperma degli animali sottoposti ad una vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di un focolaio di RBI dovrà subire una prova d'isolamento del virus.

Questi esami possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, nel paese di raccolta o nel paese destinatario.

In tal caso deve essere sottoposto a prova almeno il 10 % di ogni raccolta di sperma (con un minimo di cinque lamelle).

I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

- 3) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Gli Stati membri non possono opporsi all'ammissione di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Qualora lo sperma sia stato tuttavia ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5 % di ogni raccolta (con un minimo di cinque lamelle) destinata ad essere inviata in un altro Stato membro è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio designato da quest'ultimo.»

- 4) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

Le norme stabilite dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare.

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).»

- 5) Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.

- 6) All'allegato A, capitolo II, il seguente testo è aggiunto alla lettera f, punto i):

«Inoltre, gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri riconosciuti di raccolta, purché:

- tale immagazzinamento sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;
- gli embrioni siano conformi ai requisiti della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre

1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina <sup>(1)</sup>.

- gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per l'immagazzinamento dello sperma.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29).»

- 7) All'allegato A, capitolo II, lettera f), il punto vii) è sostituito dal seguente testo:

«vii) Ogni singola dose di sperma è chiaramente contrassegnata con un marchio che permetta di determinare agevolmente la data di raccolta dello sperma, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il nome del centro nonché lo status sierologico dell'animale donatore riguardo alla rinotracheite bovina infettiva e alla vulvovaginite pustolosa infettiva, eventualmente mediante codice; le caratteristiche e il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19.»

- 8) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal seguente testo.

«b) aver fatto parte, prima dell'ammissione nelle installazioni di isolamento di cui alla lettera a), di una mandria ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi, conformemente alla direttiva 64/432/CEE. Gli animali non possono aver soggiornato precedentemente in una o più mandrie di status inferiore.»

- 9) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«provenire da una mandria indenne da leucosi bovina enzootica, secondo le definizioni della direttiva 64/432/CEE, o essere nati da femmine sottoposte, con esito negativo, dopo lo svezzamento, ad una prova di immunodiffusione in agar gel, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE. Nel caso di animali nati in seguito a trapianto di embrione, per "femmina" s'intende la femmina ricevente.»

- 10) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) sieroagglutinazione secondo la procedura descritta all'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di

fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT).»

- 11) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e), il punto i) è sostituito dal seguente testo:

«i) sieroagglutinazione secondo la procedura descritta all'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT).»

- 12) All'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e), è depennata l'ultima parte di frase «e aver subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomicina a un intervallo di 14 giorni (a 25 mg per chilo di peso vivo).»

- 13) All'allegato B, capitolo I, è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Tuttavia fino al 1° luglio 1995 gli Stati membri possono ammettere nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma animali della specie bovina provenienti da mandrie indenni da brucellosi. In tal caso, durante detto periodo gli animali dovranno essere sottoposti ad una reazione di fissazione del complemento che riveli un tasso brucellare inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT) come attualmente previsto nel paragrafo 1, lettera d), punto ii) e lettera e), punto i).»

- 14) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) sieroagglutinazione per la brucellosi, effettuata in conformità della procedura descritta all'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con risultato inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml o una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT).»

- 15) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, il punto iii) è sostituito dal seguente testo:

«iii) prova di ricerca della leucosi bovina enzootica, effettuata conformemente alla procedura descritta all'allegato G della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo.»

- 16) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, punto iv), è soppressa la parte di frase «fino al 31 dicembre 1992».

- 17) All'allegato B, capitolo II, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dai seguenti commi:

«Queste disposizioni non si applicano ai tori sieropositivi che, anteriormente alla loro prima vaccinazione

conformemente alla presente direttiva presso il centro di inseminazione, hanno dato una reazione negativa nella prova di sieroneutralizzazione o nel test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva o vulvovaginite pustolosa infettiva.

I tori sieropositivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma devono essere isolati, fermo restando che il loro sperma potrà essere oggetto di scambi intracomunitari conformemente alle disposizioni concernenti gli scambi di sperma proveniente da tali tori.»

- 18) All'allegato C, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, o

ii) siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, nel qual caso il 5 % (con un minimo di cinque lamelle) di ogni raccolta è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus dell'afta epizootica.»

- 19) All'allegato C, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

«d) immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno 30 giorni, qualora si tratti di una raccolta di sperma fresco.»

- 20) All'allegato C, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dal seguente testo:

«f) si trovino presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta o, qualora si tratti di sperma fresco, fino alla data di spedizione, che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale da almeno 30 giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;

g) abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE nel periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta e 30 giorni dopo la raccolta o, qualora si tratti di sperma fresco, fino alla data di spedizione.»

- 21) All'allegato C, paragrafo 3, il punto i) è sostituito dal seguente testo:

«i) essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione. Tale disposizione non si applica allo sperma fresco.»

- 22) All'allegato D, IV, punto 4 iii) la parola «partita» è sostituita da «raccolta».

23) All'allegato D, IV, il punto 5 è sostituito dal seguente testo:

«5) che lo sperma sopra descritto proviene da tori che:

- i) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta <sup>(1)</sup> o
- ii) sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, nel qual caso lo sperma proviene da una raccolta per la quale il 5 % di ogni partita destinata agli scambi (con un minimo di cinque lamelle) è stato sottoposto, con esito negativo, alla prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio <sup>(2)</sup>».

24) All'allegato D, IV è aggiunto il seguente punto:

«6) che lo sperma è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione <sup>(3)</sup>».

25) All'allegato D, nota in calce (2), le parole «l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma» sono sostituite da «l'articolo 4».

26) All'allegato D è aggiunta la seguente nota in calce:

«(3) Può essere depennato per quanto concerne lo sperma fresco.»

#### *Articolo 2*

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1998, una relazione sulla presente direttiva, che

tenga conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnica e scientifica, segnatamente in materia di lotta e di eradicazione delle malattie, ed eventualmente corredata di proposte adeguate. Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata su queste proposte entro il 30 giugno 1998.

#### *Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Allorché gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BERGSTEIN